

**FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO
MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DEI
LAVORATORI AUTONOMI NELLA FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITÀ'**

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito, costituito dall'art. 8 della Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 finalizzato a favorire l'accesso al credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario che intendono realizzare un'attività di lavoro autonomo di importo non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia i lavoratori autonomi (di seguito: Titolari di Partita IVA) nella fase di avvio dell'attività (di seguito indicati soggetti beneficiari) operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1407/2013 ("de minimis").

I soggetti beneficiari devono essere residenti in Piemonte, avere sede operativa fissa in Piemonte e devono essere "soggetti non bancabili".

Per "soggetti non bancabili" si intende, a norma della D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016, coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi.

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro i 36 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA.

Non possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia:

- i Titolari di partita IVA che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere gli incentivi di cui al successivo punto 5;
- coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA;
- i Titolari di Partita IVA operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente;
- i Titolari di Partita IVA nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data della domanda.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di attribuzione della Partita IVA, fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento sottostante la garanzia che si sostanziano in:

a) spese in conto gestione relative a:

- spese per locazione immobili; Il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal successivo punto 5,
- spese per formazione e qualificazione. I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche,
- spese per prestazioni di servizi e tenuta contabilità, sono escluse le spese per oneri e diritti legati a obblighi di legge,



- spese per materiali di consumo,
- spese per pubblicità;
- b) attrezzature e arredi da ufficio;
- c) acquisto di software per le esigenze del Titolare di Partita IVA, realizzazione siti internet fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 2.000,00, IVA esclusa.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'attività di lavoro autonomo oggetto della richiesta.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenute ammissibili le spese per:

- d) i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria.
- e) le spese di gestione relative al personale e le spese autofatturate.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito deve essere compilata su apposito modulo predisposto in conformità alla legge regionale, alla deliberazione dei criteri, alla presente determinazione, al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1407, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013.

La domanda deve essere presentata dal titolare di Partita IVA tramite lo sportello di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 12 – 2909 del 15.02.2016 e deve essere inviata telematicamente na Finpiemonte S.p.A. tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato (due copie, di cui una per gli istituti di credito), sottoscritto dal titolare, corredato di tutti gli allegati obbligatori e spedito a Finpiemonte S.p.A. entro 5 giorni lavorativi (esclusi dal conteggio sabato e domenica) dall'invio telematico, secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹ del titolare sul modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del titolare e scansione del modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento come previsto nel successivo paragrafo 5.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'Istituto di credito prescelto.

Successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita la variazione dell'istituto di credito su richiesta del soggetto beneficiario adeguatamente motivata.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa, regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

5. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot



Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito:

- nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 Euro,
- nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 Euro.

I Titolari di Partita IVA, ammessi ad usufruire dei benefici del Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento, possono richiedere un ulteriore finanziamento fino a un massimo di 10.000,00 Euro previa dimostrazione di regolarità nei pagamenti di almeno 6 rate di ammortamento rispetto alla precedente domanda e regolarità contributiva.

Il Comitato autorizza il rilascio della garanzia e comunica all'istituto di credito le modalità per l'erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. Il finanziamento viene messo a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma ecc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'attività richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese, di cui al precedente punto 3, dovrà essere sostenuta entro 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento bancario.

Il rendiconto finale, redatto su appositi moduli predisposti da Finpiemonte S.p.A., dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di conclusione delle spese.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno essere quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

7. VARIAZIONI, PROROGHE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Tutte le modifiche al progetto presentato e alle spese che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

L'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'agevolazione.



8. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse previste dal presente provvedimento, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli sulle domande presentate, sulle rendicontazioni e sugli interventi finanziati.

I controlli e le verifiche potranno riguardare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di altri giustificativi di spesa (laddove previsti);
- i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere si procederà, ove necessario, alla revoca totale dell'agevolazione eventualmente concessa.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Di propria iniziativa, o su indicazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione effettua controlli a campione, anche presso l'ente beneficiario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate per le seguenti cause:

- a) il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità, previsto al precedente punto 2, almeno fino a 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento;
- b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa;
- c) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- d) il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- e) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- f) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- g) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda o nella rendicontazione di spesa;
- h) attività cessata nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento sottostante la garanzia;
- i) in caso di alienazione, cessione a qualunque titolo, scostamento dall'uso originario dei beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato, nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guaste;
- j) l'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, non venga mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda;
- k) il finanziamento sia utilizzato per pagare i ratei di ammortamento;
- l) il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca (in qualsiasi momento fino alla conclusione del periodo di ammortamento) a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.



Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nell'ipotesi di revoca totale dell'agevolazione e di escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito, Finpiemonte, sempre su indicazione del Comitato Tecnico, potrà rivalersi sul beneficiario dell'importo pagato a titolo di garanzia.

Nel caso di cessazione dell'attività, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate parzialmente nel caso in cui il rendiconto finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento erogato o il rendiconto finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento erogato.

Nel predetto caso il soggetto beneficiario dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – l'importo in proporzione dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia. La commissione non sarà dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

11. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

L'agevolazione, di cui al presente allegato, sono soggette al regime "de minimis" previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – GUUE L 352 del 24.12.2013) in quanto l'attività di lavoro autonomo è assimilabile a quella imprenditoriale.

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

12. OPERATIVITÀ'

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



